

Firenze, 04/12/2019

**Determina di nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di
ATAF SPA**

L'AMMINISTRATORE UNICO

- PREMESSO** che ATAF SPA è una società del Comune di Firenze che ha ad oggetto unicamente la gestione della locazione degli immobili di proprietà aziendale ed annessi oneri manutentivi
- PREMESSO** che, difatti, con atto stipulato in data 27 novembre 2012 ATAF SpA ha ceduto ad ATAF Gestioni srl il proprio ramo di azienda dedicato all'esercizio del trasporto pubblico locale (ramo di azienda TPL – servizio di TPL)
- PREMESSO** che inoltre con atto registrato in data 03 giugno 2019 ATAF SpA ha ceduto e trasferito ad ATAF Gestioni srl il ramo di azienda denominato "infoutenza" (gestione tecnologica delle paline e pensiline nonché della connessa pubblicità)
- RILEVATO** che, nonostante l'attività di ATAF SpA sia limitata alla gestione della locazione degli immobili di proprietà aziendale ed annessi oneri manutentivi, in conseguenza dei sopra indicati atti di cessione di ramo di azienda, la stessa, in ragione della sua natura di società a totale partecipazione pubblica, è tenuta al rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza che scaturiscono dalla L. 190/2012 e successivi atti attuativi;
- RITENUTO** che, ATAF SpA, in forza della normativa sopra citata, è tenuta a nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- CONSIDERATO** che, ai fini della scelta del nuovo RPCT, occorre tener presente la complessità della normativa, dettata originariamente per le sole pubbliche amministrazioni e poi estesa, a seguito di interventi amministrativi e normativi, anche alle società partecipate, entro i limiti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;
- CONSIDERATO** infatti, che, le indicazioni circa la nomina del RPCT sono contenute nell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, nel PNA -che ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis della legge 190/2012 costituisce atto di indirizzo- nonché nelle linee guida per le società partecipate di cui alla determinazione ANAC 1134/2017 che, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio n. 1735/2018), costituiscono un atto non regolamentare e non vincolante con la mera funzione di indirizzare e supportare le società partecipate nella applicazione della normativa di settore;
- DATO ATTO** che, le indicazioni contenute nelle linee guida sono state recepite ed assorbite dal PNA, e pertanto alle stesse può essergli attribuito, al massimo, il valore giuridico

di mero atto di indirizzo;

TENUTO CONTO che le linee guida, pure non vincolanti, individuano una serie di criteri per la nomina del RPCT, tra i quali quello che suggerisce di individuarlo in un dirigente (come previsto dalla legge) oppure, laddove non vi siano dirigenti, come in ATAF SpA, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che l'unico dipendente di ATAF SpA si trova tutt'oggi in distacco presso il Comune di Firenze, e pertanto lo stesso non può essere individuato quale RPCT, anche perché privo delle adeguate conoscenze della normativa sulla prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che nonostante la determinazione ANAC 1134/2017 suggerisca di non incaricare, quale RPCT, l'Amministratore Unico con deleghe gestione, ad oggi tale scelta appare la più opportuna e conforme alla specifica realtà organizzativa aziendale per i seguenti motivi: l'Amministratore Unico, esclusi gli organi di controllo ed il dipendente in distacco, è l'unico organo societario; l'Amministratore Unico, nel corso di questi anni ha partecipato attivamente, unitamente al RPCT Ing. Michele Baldini, alla attuazione della normativa *de qua*, e quindi, oltre ad avere idonee competenze in materia di organizzazione, ha acquisito una adeguata conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione; occorre assolvere ad alcuni adempimenti di anticorruzione e trasparenza (relazione del RPCT e redazione del PTPCT) che, in assenza del RPCT, spetterebbero comunque all' Amministratore Unico;

RILEVATO che l'Azienda, nonostante il valore non vincolante delle indicazioni dell'ANAC, ha comunque intrapreso un percorso con il Comune di Firenze, al fine di valutare la possibilità di attuare, per via analogica, il suggerimento contenuto nella determinazione dell'ANAC 1134/2017 in base al quale *"nei casi di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, qualora sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex lege 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo, la società del gruppo di ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo"*;

RILEVATO che il suggerimento sopra indicato non è di semplice attuazione, in quanto l'Azienda non svolge attività strumentali nei confronti del Comune (che nell'interpretazione analogica dovrebbe assumere la veste della capogruppo) e comunque il medesimo Comune di Firenze non ha predisposto un'unica programmazione delle misure ex lege 190/2012;

RITENUTO opportuno, per i motivi susposti, nominare l'attuale Amministratore Unico

Dott. Iacopo Lisi, quale RPCT, almeno fino a quando non sarà concluso il percorso di concertazione con l'Amministrazione proprietaria:

DETERMINA

di nominare il Dott. Iacopo Lisi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ATAF SPA, non sussistendo nei suoi confronti cause di incompatibilità e inconferibilità

STABILENDO

che l'incarico è gratuito;

che occorre costruire un specifico coordinamento con il Collegio Sindacale periodicamente sulle attività di controllo e sulle eventuali disfunzioni segnalate.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. IACOPO LISI



